

**Circolare n°:** 16/2021

**Oggetto:** *La conversione in legge del decreto sostegni bis*

**Sommario:** È stata pubblicata sulla G.U. del 25.5.2021 n. 123 la Legge 106/2021 di conversione del Decreto-legge n. 73/2021, noto anche come Decreto Sostegni - bis, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19.

**Contenuto:** \_\_\_\_\_

Di seguito evidenziamo le principali modifiche apportate in sede di conversione:

- Proroga dei versamenti per i soggetti ISA e forfetari;
- Esenzione IMU per i proprietari soggetti al blocco sfratti;
- Contributi a fondo perduto per ristoranti, alberghi, bar e in genere per il settore Ho.re.ca;
- Proroga del credito d'imposta per la costituzione delle società benefit;
- Modifiche alla disciplina del credito d'imposta locazioni e pagamenti elettronici;
- Introduzione dell'ACE innovativa per il 2021;
- Estensione all'esercizio 2021 della rivalutazione dei beni d'impresa, esclusivamente con finalità civilistica.

**Scopo della presente circolare è quello di delineare brevemente il quadro delle novità emerse durante l'iter di approvazione parlamentare. Per le altre misure, confermate dalla Legge di Conversione, rinviamo alla nostra circolare 13/2021.**

**Indice:** \_\_\_\_\_

- P.1 ————— AGEVOLAZIONI A FONDO PERDUTO
- P.2 ————— CREDITI D'IMPOSTA
- P.3 ————— ALTRE NOVITA'

## AGEVOLAZIONI A FONDO PERDUTO:

---

### **ESTENSIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO**

Viene introdotto all'articolo 1 del D.L. 73/2021 un nuovo comma, il 30-bis, con il quale si riconosce un contributo a fondo perduto ai soggetti con ricavi nel secondo periodo d'imposta anteriore a quello di entrata in vigore della legge di conversione (2019, per i soggetti solari) superiori a 10 milioni di euro, **ma comunque non superiori a 15 milioni di euro.**

Lo stesso contributo a fondo perduto è esteso anche ai titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 Tuir.

A tali soggetti spetta:

- il contributo di cui all'art. 1 del DL 41/2021 convertito ("Sostegni") determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. In tal caso sarebbe inoltre riconosciuto anche il contributo "automatico" di cui all'art. 1 commi da 1 a 3 del DL 73/2021, alle condizioni e con le modalità ivi previste;
- il contributo "**alternativo**" determinato come segue:
  - nel caso in cui gli interessati beneficino del suddetto contributo ("Sostegni" con percentuale del 20%), in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del **20%** alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo **dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021** e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo **dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020**. In tale ipotesi non sarebbe riconosciuto il contributo "automatico";
  - nel caso in cui gli interessati non beneficino del suddetto contributo, in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del **30%** alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo **dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021** e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo **dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020**.

### **CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SETTORE HO.RE.CA.**

Durante l'iter di conversione sono stati introdotti nuovi strumenti di sostegno diretto (contributi a fondo perduto) per le imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore (HO.RE.CA).

Possono accedere al contributo tutte le attività dedite all'ospitalità (alberghi, Bed & Breakfast, campeggi, ostelli, rifugi, pensionati, residence, ecc.), ristorazione (ristoranti, bar, pub, bistrot, pasticcerie, gelaterie, caffè, mense aziendali, ristoro collettivo, ecc.) e catering.

È demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione del contributo.

### **SOSPENSIONE CASHBACK E SUPER-CASHBACK**

Per il periodo **1.7.2021 - 31.12.2021**, è sospeso il programma di attribuzione di specifici rimborsi in denaro in relazione agli acquisti effettuati da privati consumatori mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, istituito dalla legge di bilancio 2020 (c.d. cashback).

Analoga sospensione (**per il semestre 1.7.2021 - 31.12.2021**) è disposta per il "super cashback", ossia il rimborso speciale pari a 1.500 euro, previsto per i soggetti che abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici.

### **NUOVA SABATINI**

Il decreto dispone il rifinanziamento della "Nuova Sabatini", la cui riapertura delle domande era già stata anticipata dal DM 2.7.2021.

Ricordiamo che l'agevolazione, a favore delle PMI di tutti i settori, consiste in un contributo pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al:

- 2,75% per gli investimenti ordinari;

- 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. "industria 4.0").

### **ACE INNOVATIVA 2021**

E' stata confermata la misura introdotta dal dl sostegni bis di potenziamento dell'ACE<sup>1</sup> sugli incrementi di patrimonio realizzati nel 2021, ossia apporti dei soci in denaro o accantonamento dell'utile a riserva e altre forme.

Viene previsto che per la variazione in aumento del capitale rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta 2020 sia riconosciuto un rendimento ACE al 15% al posto di quello dell'1,3%.

Le modalità attraverso le quali è possibile conseguire variazioni in aumento del capitale possono essere:

- Conferimenti in denaro;
- Versamenti in conto capitale o a copertura di perdite;
- Rinuncia a finanziamenti soci;
- Accantonamento utili a riserva disponibile;
- Compensazione crediti in sede di aumento di capitale sociale.

L'obiettivo è da un lato di stimolare il rafforzamento patrimoniale delle società, dall'altro di supportare la liquidità delle imprese, trasformando il beneficio fiscale, che a regime è una non tassazione del reddito, in un credito di imposta, il cui importo sarà calcolato applicando le aliquote IRES e IRAP.

L'ACE, infatti, può essere utilizzata alternativamente:

- In diminuzione dell'imposta (IRES o IREPF);
- Sotto forma di credito d'imposta<sup>2</sup>, il cui importo sarà calcolato applicando le aliquote IRES e IRAP. A tal fine è necessaria una comunicazione all'agenzia delle entrate, i cui contenuti e modalità saranno definiti con un successivo provvedimento.

---

<sup>1</sup> L'aiuto consiste in una deduzione dal reddito d'impresa del rendimento figurativo del capitale proprio, per incentivare la capitalizzazione delle imprese attraverso un'agevolazione fiscale sulle imposte sui redditi.

<sup>2</sup> Il credito può essere utilizzato dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento o della rinuncia del credito, o da quello successivo a quello della delibera di destinazione dell'utile a riserva

### **RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA**

Con l'introduzione del nuovo comma 4-bis al decreto-legge del 14 agosto 2020 n. 104 (successivamente convertito dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126), è estesa anche all'esercizio 2021 la possibilità di rivalutare **solo ai fini civilistici** i beni d'impresa (con esclusione di quella merce).

La proroga, infatti, non consente la possibilità di riconoscimento fiscale dei maggiori valori (con imposta sostitutiva al 3%) e di affrancamento del saldo attivo di rivalutazione (con imposta sostitutiva del 10%).

Si ricorda che la rivalutazione interessa sia società di capitali che adottano i principi contabili nazionali (OIC) sia tutti i soggetti titolari di reddito di impresa che non adottano i principi contabili internazionali (SNC e SAS in contabilità ordinaria e semplificata).

Tale opportunità deve essere valutata in ottica di riequilibrio di squilibri patrimoniali generati da perdite pregresse (covid-19 e non solo) e di miglioramento della solidità patrimoniale (ciò è particolarmente utile nell'ambito del rapporto banca-impresa).

### **CREDITI D'IMPOSTA:**

---

#### **CREDITO D'IMPOSTA PAGAMENTI ELETTRONICI**

Viene modificata la disciplina del credito d'imposta per i pagamenti elettronici. Per le commissioni maturate nel periodo **1.7.2021 al 30.6.2022**, il credito d'imposta viene incrementato **al 100%** (in luogo del 30%) delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico collegati ai registratori telematici ovvero strumenti di pagamento evoluto.

Viene introdotto altresì un nuovo credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici.

Per entrambe le agevolazioni è necessario attendere un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che dovrebbe essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

### **CREDITO D'IMPOSTA SOCIETA' BENEFIT**

L'art.19 bis della legge di conversione del decreto Sostegni-bis dispone la proroga del credito d'imposta per la "trasformazione" in società benefit **al 31 dicembre 2021** e l'ampliamento dei costi agevolati.

La società benefit è una normale società che svolge attività di impresa, nella quale viene inserita, tra gli obiettivi sociali da perseguire, la vocazione dell'azienda ad avere un impatto positivo sulla società, sulle persone e sull'ambiente.

Viene infatti inserito un nuovo comma che prevede che: *"Tra i costi di costituzione o trasformazione sono compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit. L'importo massimo utilizzabile in compensazione è fissato in 10.000 euro per ciascun contribuente"*.

Il beneficio è pari al 50% (nella forma di credito d'imposta) delle spese di costituzione/consulenza sostenute, fino a un massimo di 10.000 euro utilizzabili in compensazione.

### **CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI**

In sede di conversione è stata introdotta la possibilità di accedere al credito per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con **ricavi superiori a 15 milioni** di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso il 26.5.2021 (2019).

Il credito d'imposta spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da **gennaio 2021 a maggio 2021**, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

A queste imprese il credito d'imposta spetta nelle misure del 40% per i contratti di locazione, leasing, concessione di immobili a uso non abitativo, e del 20% per i contratti di affitto d'azienda o contratti di servizi a prestazioni complesse.

Ricordiamo, invece, che per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi (2019) inferiori a 15 milioni di euro, che hanno subito un calo del fatturato medio mensile nel periodo 01-04-2019/31-03-2020 e 01-04-2020/31-03-2021 almeno pari al 30%, il beneficio è pari al:

- 60% per i canoni relativi a contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo;
- 30% per i canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse.

### **CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE DI ALTO LIVELLO**

Viene previsto un nuovo credito d'imposta per le imprese che effettuano spese per attività di **formazione professionale di alto livello** nel 2021.

Sono agevolabili le spese:

- sostenute fino all'importo massimo di 30.000,00 euro per ciascuna impresa beneficiaria;
- inerenti al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a 6 mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0.

Il credito d'imposta:

- è pari al 25% delle spese, nel limite massimo delle risorse disponibili pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021;
- non concorre alla formazione del reddito e dell'IRAP;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

### **ALTRE NOVITA':** \_\_\_\_\_

#### **PROROGA VERSAMENTI FISCALI**

Sono oggetto di proroga **al 15.9.2021**, senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti:

- risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
- scadenti nel periodo dal 30.6.2021 al 31.8.2021;

- in relazione ai contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario o dei c.d. "minimi"

Tale ulteriore differimento si applica ai soggetti (IRPEF e IRES) che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9-bis del DL 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

Possono, inoltre, beneficiare dell'ulteriore proroga al 15.9.2021 anche i contribuenti che:

- applicano il regime forfettario di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014 o il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi");
- presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.), comprese quelle che sono state previste a seguito dell'emergenza da COVID-19.

### **PROROGA TERMINI RIDETERMINAZIONE VALORE TERRENI E PARTECIPAZIONI**

In sede di conversione viene differito al **15 novembre 2021** il termine originariamente previsto (dalla Legge di bilancio 2021) del 30.6.2021, per la rivalutazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e terreni posseduti all'1.1.2021.

Per avvalersi della rivalutazione, quindi, sarà necessario possedere il terreno o la partecipazione alla data dell'1.1.2021.

Entro il successivo 15.11.2021, sarà possibile procedere con:

- la redazione e il giuramento di un'apposita perizia di stima, da parte di un soggetto abilitato;
- il versamento in autoliquidazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica dell'11% sul valore periziato.

### **ESENZIONE IMU PROPRIETARI IMMOBILI CON BLOCCO SFRAATTO**

L'art. 4 ter del decreto di conversione del Sostegni bis prevede l'esenzione IMU per l'anno 2021 a favore dei locatori di immobili ad uso abitativo che hanno ottenuto a proprio favore una convalida di sfratto per morosità **entro il 28 febbraio 2020**, con esecuzione sospesa fino al 30 giugno 2021.

L'esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

I locatori che hanno già provveduto al pagamento della prima rata di acconto entro il 16 giugno 2021 avranno diritto al rimborso con le modalità che verranno stabilite entro 30 giorni dalla legge di conversione.

### **ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO**

È prevista una modifica ai termini di versamento delle rate di rottamazione dei ruoli e saldo e stralcio, secondo la nuova calendarizzazione:

- a) entro il 31 luglio 2021 (ovvero il 2 agosto, cadendo il 31 luglio di sabato), relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
- b) entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;
- c) entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;
- d) entro il 31 ottobre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;
- e) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

### **AUMENTO LIMITE COMPENSAZIONE CREDITI**

Viene confermata la misura introdotta dal decreto Sostegni bis che aumenta, limitatamente al 2021, il limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili, portandolo a 2 milioni di euro (nel 2020 l'importo massimo compensabile era già stato innalzato da 700.000 a 1 milione di euro). La misura non determina un aumento dell'ammontare complessivo dei crediti tributari, ma ne agevola lo smobilizzo, consentendo compensazioni per un importo maggiore.

### **CHIARIMENTI SUGLI AIUTI DI STATO**

Con una recente FAQ pubblicata sul proprio sito lo scorso 28 luglio, l'Agenzia delle Entrate fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta compilazione dei prospetti sugli aiuti di stato nei modelli REDDITI ed IRAP:

- relativamente ai contributi a fondo perduto di cui ai decreti 34/2020, 104/2020, 137/2020 e 172/2020, non vanno indicati nel quadro RS in quanto trattasi di importi già conosciuti dall'amministrazione finanziaria;
- per gli altri aiuti ricevuti da amministrazioni pubbliche (es. bonus 600 euro INPS), essi non devono essere indicati nel prospetto degli aiuti di stato (ciò vale sia per Mod. REDDITI sia IRAP) in quanto non rappresentano aiuti fiscali automatici;
- i finanziamenti assistiti da garanzia FCG non vanno indicati nel prospetto degli aiuti di stato (ciò vale sia per Mod. REDDITI sia IRAP);
- i crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e di locazione vanno invece indicati nel quadro RU e non nel quadro RE del Mod. Redditi né in quello IRAP.

*Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.*

*Cordiali saluti*

**Studio Brunello e Partner**

**Dr. Fabio Pavan**